

IMPOSTE E TASSEdi **FABRIZIO GIOVANNI POGGIANI****Covid-19, disapplicazione dei controlli negli appalti a lunga durata**

Con il "Decreto Liquidità", il legislatore ha esteso la validità dei documenti unici di regolarità fiscale (Durf), emessi entro il 29.02.2020, fino al 30.06.2020.

Nel D.L. 23/2020, destinato al sostegno della liquidità delle imprese, è presente una norma (art. 23) che dispone la conservazione della validità dei certificati emessi entro lo scorso 29.02, ai sensi dell'art. 17- bis, c. 5 D.Lgs. 241/1997.

Si ricorda, infatti, che a decorrere dal 1.01.2020 i committenti, sostituti d'imposta fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, la **copia delle deleghe di pagamento** relative al versamento delle ritenute fiscali relative alle retribuzioni dei dipendenti impiegati della esecuzione dell'opera o servizio (art. 17- bis D.Lgs. 241/1997).

Questi obblighi non si applicano alle imprese che comunicano al committente, allegando la **certificazione** rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del modello di delega "F24", di essere in attività da almeno 3 anni, di essere in regola con gli obblighi dichiarativi e di aver eseguito (nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio) complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime, nonché che non vi sono iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi a imposte sui redditi, Irap, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Il certificato che attesta la sussistenza di tali requisiti è emesso dall'Agenzia delle Entrate e ha **validità di 4 mesi** dalla data del rilascio (prov. Agenzia delle Entrate n. 54730/2020).

La disposizione introdotta, quindi, sebbene non modifichi la disciplina in modo sostanziale, tende ad agevolare le ditte già bloccate negli accessi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate per l'epidemia Covid-19.

L'Agenzia delle Entrate si è anche espressa sull'argomento con la **circolare 3.04.2020, n. 8/E** (risposta 1.9), confermando la **sospensione dell'applicazione del regime** (controlli del committente e/o rilascio di DURF) per quei soggetti destinatari della sospensione dei termini dei versamenti ex artt. 61 e 62 D.L. 18/2020, ossia quei soggetti particolarmente colpiti (**agenzie di viaggio, enti sportivi** e quant'altro), contribuenti con ricavi o compensi al di sotto di 2 milioni di euro e per i soggetti collocati nelle " **zonerosse** ", di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 1.03.2020 (art. 62, c. 4 D.L. 18/2020), poiché adempimenti " **strettamente** " connessi ai versamenti delle ritenute dell'appaltatore (e quindi anche per coloro che beneficeranno delle ulteriori sospensioni, di cui all'art. 18 D.L. 23/2020).

Con l'intervento inserito nel decreto in commento, pur utilizzando un documento datato (si ricorda la valenza per 4 mesi) ma per il quale è prevista la validità fino al **30.06.2020**, il committente potrà evitare di verificare se la ditta è destinataria delle sospensioni nei versamenti delle ritenute indicate, superando l'obbligo per i controlli a proprio carico.

Resta complicata, invece, l'ulteriore situazione in cui l'appaltatore non fosse stato, prima del blocco pandemico, nella condizione di ottenere la certificazione indicata e, quindi, **non risulta ancora oggi in possesso del Durf**, sebbene datato, poiché il committente, in tal caso, dovrà procedere ulteriormente e di propria iniziativa, verificando se rientra o meno tra i contribuenti destinatari delle vecchie e/o nuove sospensioni dei versamenti delle ritenute.

Si ricorda, infine, che la presenza del certificato al 29.02 (quindi tutt'ora valido) autorizza l'esecuzione delle compensazioni per il pagamento delle ritenute e dei contributi previdenziali ed assistenziali.